

## **DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO**

**ORIGINALE**

**Determinazione nr. 124 Del 28/01/2020**

**PERSONALE**

OGGETTO: concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria "D", posizione economica "D1" a tempo indeterminato e parziale, al 50 % dell'orario ordinario; modifica, per integrazione, elenco non ammessi.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 18.01.2019, esecutiva a termini di legge, si è proceduto all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021;

**PRESO ATTO** che, con l'approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2019, sono state previste assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra l'altro per n. 4 posti, di cui in oggetto;

**TENUTO CONTO** che, in ottemperanza alle disposizioni, di cui all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di assunzioni dall'esterno mediante concorsi pubblici, devono attivare una preventiva procedura di mobilità per ricollocazione del personale in disponibilità, previa richiesta alla struttura regionale preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per la verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa categoria e profilo professionale;

**VERIFICATO** che con nota prot. N. 4651 del 30.01.2019, si è proceduto a dare comunicazione delle assunzioni programmate alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili presso la Giunta Regionale della Campania, quale struttura regionale competente preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico, ai sensi e per gli effetti previsti dell'art. 34 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la nota prot. 167349 del 14.03.2019, con la quale la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili presso la Giunta Regionale della Campania, ha comunicato che non risultano unità di personale di categoria contrattuale e profilo professionale in oggetto in disponibilità;

**VISTO** l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in base al quale si prevede che *'in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente'*;

**TENUTO CONTO** che, in ottemperanza alle disposizioni inserite al comma 1 dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, in caso di assunzioni dall'esterno per la copertura di posti vacanti, devono in ogni caso attivare una preventiva procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio diretto di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;

CHE di conseguenza si è proceduto, con determinazione dirigenziale n. 91 del 2019, ad avviare una procedura selettiva pubblica mediante approvazione di un bando di selezione per mobilità volontaria e conseguente pubblicazione di apposito avviso pubblico in data 31.1.2019, recante scadenza al 2.3.2019;

CHE a seguito del predetto avviso non sono pervenute istanze di mobilità volontaria da parte di unità di personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche in possesso della qualifica professionale coincidente con quella, di cui in oggetto e relativa ai posti da coprire attraverso concorso pubblico;

**DATO ATTO** che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con determinazione n. 645/2019, è stato bandito il concorso per la copertura dei posti in oggetto, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Speciale, n.ro 46 dell'11.6.2019, nonché in forma integrale sul sito istituzionale dell'Ente;

**RILEVATO** che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito all'11.07.2019, espletata la inerente istruttoria delle domande pervenute, con determinazione n.ro 1235/2019, emessa dal sottoscritto Dirigente e cui in toto si rinvia, sono stati, tra l'altro, nominati i commissari esaminatori e approvati in allegato gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla partecipazione al concorso in parola;

CHE, inoltre, con successive determinazioni parimenti emesse dal sottoscritto nn.ri 1334/2019 e 1528/2019 sono state apportate rettifiche alle generalità di alcuni candidati ammessi;

CHE le risultanze tutte delle citate determinazioni, come da bando di concorso, sono state pubblicate nella competente sezione dei concorsi del portale istituzionale dell'Ente;

CHE, come da apposito avviso pubblicato sul medesimo portale a beneficio dei candidati, la Commissione esaminatrice ha stabilito per il concorso in questione l'espletamento di prova preselettiva

preliminare in esercizio della facoltà contemplata dall'art. 7 del bando, per cui è in corso di indizione procedura di evidenza pubblica tesa ad individuare l'impresa privata cui appaltare l'espletamento della prove preselettiva;

CHE, pertanto, allo stato di evoluzione della procedura di concorso alcuna specifica aspettativa e/o posizione di diritto può qualificarsi configurata a favore dei candidati ammessi, al di là della facoltà legale dell'Ente di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, dunque le ammissioni alla partecipazione disposte, in ogni fase e fino a conclusione della procedura, come da costante orientamento della Giurisprudenza, da ultimo con Cons. Stato, Sez. 5<sup>^</sup>, Sentenze nn.ri 5381/2015; 1523/2019);

CHE, con pec del 5/12/2019, reg.ta al n.ro 48276/2019, il Dott. Lorenzo D'Orsi (Castellammare di Stabia, 28/10/1993) inoltrava istanza di annullamento in autotutela della determinazione n.ro 1235/2019, nella parte, in cui, in sede di approvazione dell'elenco dei candidati non ammessi al concorso, lo inseriva tra gli esclusi con motivazione di tardività della propria domanda;

CHE a supporto della propria istanza evidenziava possesso di documentazione attestante l'intervenuta trasmissione della domanda in data 26/6/2019, con pec reg.ta al n.ro 25474/2019, pertanto tempestivamente rispetto al termine ultimo stabilito al giorno 11/7/2019;

RITENUTO, verificata la fondatezza della doglianza sollevata in base agli atti di Ufficio, di dover accogliere l'istanza di autotutela formulata nei soli limiti della relativa constatazione di tempestività e, per l'effetto, di ammettere la stessa a valutazione di regolarità formale e nel merito, in termini di possesso di requisiti utili alla partecipazione;

DATO ATTO, all'esito dell'esame della domanda de qua, risultata tempestiva, che la stessa è stata formulata regolarmente sotto il profilo formale in quanto completa, firmata in calce e corredata di copia di documento fronte retro e di attestazione di ricevuta del versamento della tassa di concorso;

DATO atto, altresì, che, esaminata la medesima domanda nel merito, la stessa non può qualificarsi accoglibile, con conseguente non ammissibilità al concorso dell'interessato, posta la carenza del requisito di partecipazione previsto dall'art. 1, comma I, lett. c), e coincidente alla titolarità di diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza o scienze politiche o scienze dell'amministrazione, ovvero di lauree equipollenti per legge a quelle citate;

CHE, infatti, il Dott. Lorenzo D'Orsi ha dichiarato in domanda di essere titolare di diploma di laurea

---

magistrale in scienze economiche, il quale, a mente della legislazione statale, non costituisce titolo equipollente ad alcuno di quelli richiesti in via alternativa dalla citata disposizione dell'art. 1 del bando di concorso;

CHE, a seguito della istanza di autotutela formulata dal Dott. D'Orsi, si è provveduto a verifica delle altre posizioni e, all'esito, è stato rilevato quanto di seguito esplicitato in relazione alle singole posizioni indicate:

-DE CARLO ALESSANDRA, Piano di Sorrento, Napoli, 10/2/1994, prot. 27014 del 5/7/2019, carenza di titolo quadriennale equipollente, avendo dichiarato laurea quadriennale in comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni (la laurea in sociologia, astrattamente equipollente ex lege (L.1076/1971), non è sufficiente per l'ammissione in quanto dichiarata triennale, a fronte di richiesta quadriennale, magistrale o specialistica, art. 1 bando);

CHE, pertanto, all'esito della verifica condotta sulla citata candidata non può condividersi l'ammissione al concorso disposta in prime cure, cui consegue rilevazione di sussistenza di presupposti di annullamento della inerente disposizione ex art. 21 nonies, comma 1°, L. 241/1990;

VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

**DATO ATTO** del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Dirigente del Settore deputato alla gestione delle risorse umane, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il decreto sindacale n. 1/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto l'incarico di dirigente del V Dipartimento, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

LETTO il Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con atto giuntale n.ro 10/2014;

LETTO il vigente P.T.P.C.T. approvato con atto giuntale n.ro 43/2019;

## DETERMINA

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:

**RIFORMARE** in sede di autotutela la precedente determinazione n.ro 1235/2019, nella parte in cui dispone la non ammissione al concorso in oggetto per tardività della domanda del Dott. Lorenzo D'Orsi (Castellammare di Stabia, 28/10/1993, in quanto prodotta in data 26.6.2019, dunque entro il termine ultimo utile fissato all'11.7.2019;

**STABILIRE, in ogni caso,** di non ammettere alla partecipazione al concorso, all'esito della disamina della relativa domanda nel merito, il Dott. Lorenzo D'Orsi, posta la carenza del requisito di partecipazione previsto dall'art. 1, comma I, lett. c), e coincidente alla titolarità di diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza o scienze politiche o scienze dell'amministrazione, ovvero di lauree equipollenti per legge a quelle citate, in quanto il medesimo è titolare di diploma di laurea magistrale in scienze economiche, non equipollente ad alcuno di quelli richiesti in via alternativa dalla citata disposizione dell'art. 1 del bando di concorso;

**RIFORMARE inoltre** in sede di autotutela la precedente determinazione n.ro 1235/2019, nella parte in cui dispone l'ammissione al concorso in oggetto della Dott.ssa ALESSANDRA DE CARLO, Piano di Sorrento, Napoli, 10/2/1994, prot. 27014 del 5/7/2019, per carenza di titolo quadriennale equipollente, avendo dichiarato laurea quadriennale in comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazioni (la laurea in sociologia, astrattamente equipollente ex lege (L.1076/1971), non è sufficiente per l'ammissione in quanto dichiarata triennale, a fronte di richiesta quadriennale, magistrale o specialistica, art. 1 bando); per l'effetto di non ammettere la medesima al concorso in oggetto;

**DI MODIFICARE** in via consequenziale e nei sensi sopra esplicitati gli allegati elenchi "A" e "B" dei candidati ammessi e non ammessi, parte integrante della determinazione n.ro 1235/2019;

**DEMANDARE** all'Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra sul sito informatico del Comune per portare a conoscenza dei candidati della mancata e/o dell'avvenuta ammissione alla procedura selettiva a valore di notifica ad ogni effetto legale, come da bando;

**TRASMETTERE** la presente determinazione, la documentazione inerente l'avvio della procedura selettiva e le domande dei candidati ammessi presenti agli atti dell'Ufficio personale alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di competenza;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che l'eventuale assunzione sarà oggetto di impegno con separato provvedimento, giusta intervenuta approvazione del bilancio pluriennale e di esercizio con atto consiliare n.ro 13/2019.

**DARE ATTO** che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro i termini stabiliti dal D.Lgs 104/2010, Allegato 1, ovvero gg. 60, nonché innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine stabilito dal D.P.R. 1199/1971, ovvero gg. 120;

La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente all'allegato, all'Albo Pretorio elettronico nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell'art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti Dirigenti amministrativi", mediante inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art.23, comma 1, del decreto legislativo N.33/2013.

Comune di Sorrento, li 28/01/2020

Il Dirigente  
Dott. Donato Sarno

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 28/01/2020 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 12/02/2020.**

**Dal Municipio 28/01/2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott.ssa ELENA INSERRA**

**L'addetto alla pubblicazione dell'atto**